



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



CONVENZIONE

TRA

Università di Palermo- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (di seguito denominato STEBICEF), con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128, Cod. Fisc. N. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, legalmente rappresentato dal suo Direttore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037/2024 del 03.10.2024, prot.n. 15875;

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, rappresentato dal Direttore di Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità Dott. Luigi Ricci;

Congiuntamente denominate come "Parti"

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e

coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- con Disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, il Direttore Generale dell'ISPRA ha delegato ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), quali Centri aventi una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- la Legge 8 luglio 1986 n. 349, che istituisce il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), affida al MATTM il compito di assicurare, in un quadro organico ed omogeneo, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, nonché il compito di promuovere e compiere studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
- STEBICEF, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- le attività da svolgere nell'ambito della presente convenzione sono per il Dipartimento di tipo istituzionale e la somma da erogare è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA - D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i., per mancanza del presupposto oggettivo, poiché il contributo verrà elargito non già come corrispettivo economico, a fronte di specifiche prestazioni

professionali, bensì quale contributo finanziario per l'esercizio istituzionali di studio e/o ricerca, i cui risultati rimangono di proprietà anche della Università, soggetto al quale viene concesso il contributo;

- STEBICEF può svolgere attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari ad esso propri, in conformità ai regolamenti universitari interni;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici trovano ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il D. Lgs. n. 230/2017 “per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” individua l'ISPRA quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM (ora MASE) per l'applicazione del Regolamento UE 1143/14;
- entrambe le parti, nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno interesse a collaborare alla redazione dei documenti tecnici necessari all'implementazione del citato D. Lgs. n. 230/2017;
- STEBICEF promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della biodiversità, alla gestione faunistica, al monitoraggio delle risorse ambientali, favorendo anche approcci ecosistemici integrati, sviluppando in modo particolare le tematiche relative alla gestione della fauna e dell'ambiente con una particolare esperienza maturata nel campo del monitoraggio degli uccelli da preda;
- l'ISPRA è coordinatore del Progetto 101147372 — LIFE23-NAT-IT-Life Abilas avente come obiettivo la creazione di una popolazione stabile di Aquila di Bonelli (*Aquila fasciata*) in Sardegna attraverso la reintroduzione di 8-10 esemplari per anno (per sei anni) provenienti da riproduzione in cattività o da estrazione di pulli da nidi selvatici in aree ad elevata densità della specie, tra

cui la Sicilia.

- ISPRA redigerà uno studio di fattibilità che elencherà le condizioni che devono essere soddisfatte per garantire la sostenibilità dell'estrazione dei pulli dai nidi naturali in Sicilia, da destinare alla reintroduzione in Sardegna.
- Al fine di accertare il rispetto delle condizioni di sostenibilità, è necessario un attento e prolungato monitoraggio di un elevato numero di coppie in Sicilia (circa 60%). Per questo sarà necessario ricorrere ad un'assistenza esterna dotata delle opportune conoscenze di tipo tecnico scientifico.
- L'ISPRA, per l'espletamento delle attività sopra descritte in Sicilia ha la necessità di collaborare con un soggetto in grado di garantire il coordinamento delle attività previste in Sicilia per gli scopi di cui trattasi che garantisca il monitoraggio adeguato delle coppie nidificanti in Sicilia per verificare le condizioni di sostenibilità per l'estrazione dei pulcini durante i sei anni.
- ISPRA, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, ha avviato in data 17/10/2024 una procedura di valutazione comparativa, al fine di individuare un soggetto pubblico, in possesso di comprovate competenze di carattere tecnico-scientifico per il coordinamento delle attività previste in Sicilia relativamente al Progetto 101147372 — LIFE23-NAT-IT-Life Abilas;
- ISPRA, in data 17/10/2024, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, un Avviso pubblico per manifestazione di interesse (prot. n. 56680/2024 del 17/10/2024), finalizzato all'individuazione di soggetti pubblici con cui attivare tale collaborazione tecnico-scientifica;

- al termine di scadenza dell'avviso previsto per il 31/10/2024, risultava pervenuta ad ISPRA, la manifestazione di interesse del solo Dipartimento STEBICEF;
- con Verbale del 07/11/2024 il responsabile del procedimento Dott. Massimiliano Di Vittorio, accertata la validità dell'istanza pervenuta dal Dipartimento STEBICEF e verificata la correttezza della documentazione dalla stessa presentata, ne attestava l'idoneità tecnico-scientifica, proponendo di attivare un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- le Parti, ad esito della predetta procedura e nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse e l'Allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l'ISPRA e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (STEBICEF) per la realizzazione di coordinamento delle attività previste in Sicilia per gli scopi di cui trattasi che garantisca il monitoraggio adeguato delle coppie nidificanti in Sicilia per verificare le condizioni di sostenibilità

per l'estrazione dei pulcini durante i sei anni di svolgimento del Progetto 101147372

— LIFE23-NAT-IT-Life Abilas

ART. 3 Impegni delle Parti

ISPRA si impegna a:

1. redigere lo studio di fattibilità che elencherà le condizioni che devono essere soddisfatte per garantire la sostenibilità dell'estrazione dei pulli dai nidi naturali in Sicilia, da destinare alla reintroduzione in Sardegna, e fornirlo a STEBICEF;
2. verificare che siano soddisfatte le condizioni di produttività generale previste nello studio di fattibilità per l'estrazione dei pulli;
3. fornire costante supporto tecnico a STEBICEF per tutte le attività previste.
4. Provvedere alle necessarie documentazioni veterinarie necessaria alla traslocazione dei pulli in Sardegna;

STEBICEF si impegna a:

1. eseguire il monitoraggio preliminare della popolazione nidificante di Aquila di Bonelli in Sicilia durante le diverse fasi della riproduzione al fine di una corretta selezione dei nidi per gli scopi di cui trattasi;
2. raccogliere e analizzare i dati necessari per verificare il rispetto delle condizioni di sostenibilità, al fine di garantire la conservazione della popolazione sorgente;
3. individuare i nidi sui quali operare, sulla base di valutazione di accessibilità e tempistica stimata per l'intervento e la data in cui attuare gli interventi basata sulla corretta valutazione dell'età dei pulli;
4. fornire idonea documentazione fotografica delle pareti di nidificazione selezionate e dei relativi pulli nelle diverse fasi di crescita;

5. garantire il rispetto delle condizioni di sostenibilità del prelievo dei pulli previste nello studio di fattibilità;
6. Organizzare, di concerto con ISPRA, le operazioni di estrazione dei pulli;

ART.4 - Modalità di esecuzione delle attività

ISPRA si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 3 in stretta sinergia con STEBICEF e nelle seguenti modalità:

- a) Fornire lo studio di fattibilità entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione a STEBICEF;
- b) Verificare, in sinergia con STEBICEF, il rispetto delle condizioni di produttività riscontrate nelle fasi propedeutiche alle operazioni di estrazione con quanto previsto dallo studio di fattibilità entro il 15 aprile di ogni annualità del progetto;
- c) Verificare la compatibilità dei nidi e dei pulli (da relazione inviata da STEBICEF) con le operazioni di estrazione;
- d) Supporto tecnico alle operazioni di estrazione;
- e) Espletare le necessarie documentazioni veterinarie necessarie alla traslocazione dei pulli in Sardegna;

STEBICEF si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 3 in stretta sinergia con ISPRA e nelle seguenti modalità:

- a) Elaborazione e consegna di un cronoprogramma delle attività di monitoraggio della popolazione siciliana di Aquila di Bonelli entro il 10 gennaio di ogni annualità di progetto. Per il 2025 il cronoprogramma verrà consegnato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

- b) entro il 1° marzo di ogni annualità, invio della relazione sulla preselezione dei siti potenziali ed elaborazione dei piani di accesso ai nidi (valutazione difficoltà accesso ai nidi e report fotografico delle pareti);
- c) entro il 1° aprile di ogni annualità, consegna della relazione sui siti selezionati e sulla compatibilità dell'età dei pulli con le operazioni di estrazione (corredata da materiale fotografico);
- d) entro il 30 aprile di ogni annualità, comunicazione definitiva (sulla base del successo riproduttivo delle nidificazioni seguite fino a quella data) dei siti selezionati;
- e) Collaborazione alle operazioni di estrazione.

ART. 5 – Oneri finanziari

Per la realizzazione delle attività sopra descritte ISPRA riconosce a STEBICEF un importo onnicomprensivo di € 80.000 (ottantamila/00 euro), fuori campo applicazione IVA (Art 4 D.P.R.633/72), poiché il contributo verrà elargito non già come corrispettivo economico, a fronte di specifiche prestazioni professionali, bensì quale contributo finanziario per l'esercizio istituzionali di studio e/o ricerca, i cui risultati rimangono di proprietà anche della Università, soggetto al quale viene concesso il contributo.

ART. 6 - Modalità e termini di pagamento

L'importo di cui al precedente articolo è effettuato in quattro tranches, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA e previa rendicontazione analitica delle spese sostenute:

- Prima tranche alla presentazione della prima relazione delle attività nel 2025, relativa alla descrizione delle metodologie utilizzate per la selezione dei nidi, per € 13.000 (16,25%);
- Seconda tranche alla consegna della relazione delle attività prevista entro il 10/01/2027 per € 26.000,00 (32,50%);
- Terza tranche alla consegna della relazione delle attività prevista entro il 10/01/2029 per € 26.000,00 (32,50%);
- Quarta e ultima tranche a saldo a conclusione del progetto per il restante importo di € 15.000,00 (18,75 %).

Le note di addebito devono essere inviate ad ISPRA riportando nelle stesse la dicitura "Project 101147372 — LIFE23-NAT-IT-Life Abilas – WP 3" ed inoltre il codice CUP I63C24000660002.

Gli importi suddetti saranno versati mediante bonifico bancario a favore dell'Università di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128, C.F. 80023730825, P. IVA 00605880822, presso CREDIT AGRICOLE – Sede di Palermo. IBAN: IT50R0623004609000015632748 - Conto corrente: 000015632748 - BIC/ SWIFT: CRPPIT2PXXX.

ART. 7 - Responsabili di Convenzione

Il Responsabile di Convenzione ISPRA è il Dott. Massimiliano Di Vittorio.

I Responsabili di Convenzione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (STEBICEF) sono il Prof. Vincenzo Arizza e il Prof. Mario Lo Valvo.

ART. 8 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 30/09/2030.

ART. 9 - Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici

presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 11 –Proprietà dei risultati e pubblicazioni

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'oggetto della presente Convenzione di cui all'Art. 2. Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

ART. 12 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

ART. 13 - Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica

certificata (PEC): Lo scioglimento del presente Accordo non avrà effetto che per l'avvenire e non inciderà sulla parte di rapporto già eseguita.

ART. 14 - Registrazione e Imposta di bollo

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente.

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico di STEBICEF, senza alcun riaddebito ad ISPRA.

ART. 15 - Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 (PEC: protocollo.ispra@legalmail.it) e STEBICEF in Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 16 - 90128 - (PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it).

ART. 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 17 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per STEBICEF

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

Per ISPRA

Il Direttore Dipartimento BIO

Dott. Luigi Ricci

ALLEGATO TECNICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITÀ CHE IL SOGGETTO PROPONENTE INTENDE SVOLGERE E SVILUPPARE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ RICHIESTE

Le metodologie che si intendono proporre sono state tratte dal protocollo di monitoraggio redatto in seno al Progetto LIFE ConRaSi - LIFE14 NAT/IT/001017 *"Measures for the conservation of Bonelli's Eagle, Egyptian Vulture and Lanner"*.

Un piano di monitoraggio è uno strumento di pianificazione necessario alla realizzazione, attraverso il rilevamento periodico o continuativo dei parametri demografici o ecologici di una specie, uno specifico intervento affinché sia compatibile con la sua biologia e conservazione.

Nel caso specifico sarà necessario a programmare il prelievo dei pulli da destinare alla traslocazione in Sardegna, in modo coerente con il timing riproduttivo delle coppie, in modo da ovviare qualsiasi nocumento alla nidificazione e non condizionare il successo riproduttivo.

Per ottenere le informazioni utili al raggiungimento dell'obiettivo progettuale previsto, sarà quindi necessario acquisire una conoscenza specifica della specie e dei siti di nidificazione per redarre un piano di monitoraggio atto a programmare l'intervento con estrema precisione. Si acquisiranno le informazioni circa le caratteristiche biologiche delle specie, relative alle diverse fasi del ciclo riproduttivo, la sua distribuzione regionale, e in particolar saranno effettuate delle surveys accurate durante la delicata fase riproduttiva che permettano di evidenziarne l'andamento riproduttivo e, in definitiva, la possibilità di effettuare il prelievo dei pulcini.

Queste attività consentiranno, inoltre, di poter analizzare in modo dettagliato le specifiche caratteristiche di ogni sito riproduttivo, valutandone l'accessibilità (anche grazie alla presenza nello staff di esperti rocciatori con esperienza di accesso ai nidi dei rapaci, personale già in passato reclutato per altri progetti di ricerca su rapaci, come il progetto sul Falco della regina presente sull'isola di Lampedusa) e la compatibilità della tempistica dell'intervento con la priorità di non arrecare disturbo eccessivo durante le fasi di riproduzione delle coppie.

In una prima fase saranno selezionati un numero soddisfacente di territori caratterizzati da elevata produttività e da facile accesso ai nidi (anche tenendo conto degli interventi realizzati ai nidi nel corso del LIFE ConRaSi).

Le informazioni chiave da raccogliere per ogni territorio saranno:

(a) **occupazione** del territorio da parte di individui territoriali (dedotta dal comportamento tipico e dall'apporto di materiale ai nidi);

(b) **deposizione**, ossia data di deposizione e, se possibile, numero di uova deposte (dedotta dal comportamento di incubazione),

(c) **nascite**, con particolare attenzione alla data della schiusa e al numero dei pulcini nati.

Per ottenere tali informazioni, una volta verificata l'occupazione di un territorio, al fine di verificare il successo della nidificazione e la compatibilità dell'età dei pulcini di aquila con l'operazione di prelievo finalizzato al trasferimento, si prevedono necessarie almeno ulteriori 5 visite per ogni sito per determinare se e quando avviene la deposizione e inizia l'incubazione e verificare lo stato di crescita dei pulcini al 10° e 35° giorno dalla nascita e nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di prelievo.

Ogni fase delle attività previste sarà concertata con ISPRA e avverranno in sinergia con il personale dell'Istituto.

Verifica dell'occupazione del territorio.

In tale fase sarà verificata e registrata l'occupazione del sito con le attività osservate (ad esempio, apporto di materiale ai nidi, corteggiamenti etc, vedi dettagli di seguito riportati) e le classi di età degli individui.

I criteri per determinare l'occupazione dei territori sono molteplici, e si baseranno sulle osservazioni di particolari comportamenti quali:

- difesa del territorio da conspecifici o eventuali specie in competizione.
- voli di corteggiamento e displays
- scambi di prede tra i partners.
- osservazione degli accoppiamenti.
- osservazione degli adulti posati nel nido o nei pressi del sito riproduttivo, per periodi prolungati, nel periodo di pre-deposizione, specie nelle prime ore del mattino.
- osservazione di voli prolungati delle coppie nell'area del sito riproduttivo.
- rilevamento di vocalizzazioni ripetute.

Tali attività verranno svolte nel mese di dicembre di ogni annualità prevista e consentirà di effettuare una prima selezione dei siti su cui intervenire per il prelievo dei pulcini.

Verifica della deposizione

Questo tipo di controllo, da effettuare attraverso delle surveys condotte tra l'ultima settimana di gennaio e la seconda settimana di febbraio, è necessario per verificare l'avvenuta deposizione e la regolare incubazione o l'eventuale fallimento della cova.

Inoltre, questa fase consentirà, nel caso di fallimento di cova, di selezionare eventuali altri siti alternativi.

Verifica della nascita

Saranno, in questa fase che sarà condotta già dall'ultima settimana di febbraio,

verificate le nascite, con particolare attenzione alla data di schiusa, che sarà desunta dalle osservazioni dirette e dall'analisi dello sviluppo del piumaggio dei pulcini.

Anche in questa fase verrà effettuata, in caso di fallimento di nidificazioni, una eventuale selezione di siti alternativi.

Verifica del normale sviluppo dei pulcini

Consentirà di verificare la normale crescita dei pulcini e di selezionare i nidi in cui siano presenti almeno due piccoli in buono stato di salute e di età compatibile con le operazioni di prelievo.

Tale fase, delicatissima, sarà effettuata con surveys concentrate tra marzo ed inizi maggio.

Entro l'ultima settimana di aprile avverrà, sulla base dei risultati del monitoraggio, la selezione definitiva dei siti che saranno interessati dalle operazioni previste.

Sarà cura dello scrivente Ente produrre la documentazione fotografica delle pareti di nidificazione dei nidi selezionati, per le quali i rocciatori dello staff produrranno una valutazione dell'accessibilità e la compatibilità con la finalità del limitato disturbo.

Sarà anche prodotta e inviata ad ISPRA documentazione fotografica (ottenuta da digiscoping) dei pulcini in modo da accertare l'età degli stessi e quindi la compatibilità con le operazioni di prelievo (che avverranno quando i pulcini sono già sviluppati, ma non ancora idonei all'involto).

Tutte le osservazioni saranno condotte da personale esperto e con l'ausilio di binocoli e cannocchiali di elevata qualità.

Precauzioni

Per ridurre al minimo il disturbo potenzialmente dovuto al rilevamento dei dati di campo, ogni azione del monitoraggio sarà pianificata con attenzione, in particolar modo riguardo gli interventi da compiere durante il periodo riproduttivo. Le osservazioni ai nidi o nelle aree potenzialmente occupate saranno effettuate da una distanza dai nidi tale da non arrecare disturbo alle coppie (700 m. ~ 1 km.)

In ogni fase del monitoraggio, il personale impiegato dovrà assicurarsi di non arrecare alcun tipo di disturbo o nocumento alla specie oggetto del progetto e, in particolar modo, saranno evitate le osservazioni condotte da una distanza inferiore a quella sopra indicata (tranne che per casi specifici dettati da eventuali emergenze, comunque concertati con il responsabile indicato da ISPRA).

Prospetto delle figure contrattuali previste

	unità
Responsabile e coordinatore scientifico	1
Tecnico faunista (diploma di laurea)	1 per ogni anno di progetto
Rocciatore	1 per ogni anno di progetto

Spese

Potranno essere sostenute le spese relative al personale dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione, le spese per trasferte e le spese di acquisto di materiale di consumo, attrezzature e servizi necessari per la realizzazione delle attività.